



53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “Guglielmo Marconi” Nocera Inferiore (SA)

Via Atzori, 174 (Ufficio Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

tel. 0815175677 fax: 0815170902

Via De Curtis, 30(Aule e Laboratori Biennio)

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.101/2018, per il trattamento dei dati personali

Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) e Green Pass base ai sensi del D.L. 172/2021

“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Premessa

Il D.L. 172/2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”* dispone l'**estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione (art. 2 c.1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo (art. 2 c.2) da parte del personale effettivamente in servizio. L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende (art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.

Il personale scolastico è soggetto alla verifica del **super Green Pass (o Green Pass rafforzato)**, mentre altri soggetti che devono accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche (genitori, fornitori) devono possedere e sono tenuti ad esibire la **certificazione Covid-19 base** (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti); la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il mancato rispetto comporta l'impossibilità di accedere ai locali dell'istituzione scolastica a qualunque titolo.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'attuazione del D.L. 44/2021, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 - D.M. 6 agosto 2021, n. 257 - D.L. 111/2021 - Nota tecnica del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 - D.L. 122/2021); del D.L. 172/2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*.

Tipologia di dati, modalità e categorie di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla **verifica del possesso e validità del super Green Pass** da parte di tutto il personale scolastico e del **Green Pass base** di chiunque altro debba accedere ai locali dell'istituzione scolastica. Si ricorda che l'obbligo vaccinale decorre dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico, il quale è tenuto ad adeguarsi sia in relazione alla **prima dose** (per chi non si fosse ancora vaccinato) sia in relazione al richiamo, quindi alla **terza dose**, che diventa necessaria alla scadenza dei **9 mesi dall'ultima somministrazione**.

Il **super Green Pass** è rilasciato nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Il **Green Pass base** si ottiene, invece, con tampone molecolare (durata 72 ore) o antigenico (durata 48 ore).

Come disposto dal Garante privacy, il super Green Pass non deve essere chiesto quando non espressamente previsto dalla legge (ad esempio non deve essere chiesto il super Green Pass ad un genitore che accede a



53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Guglielmo Marconi”

Nocera Inferiore (SA)

Via Atzori, 174 (Ufficio Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

tel. 0815175677 fax: 0815170902

Via De Curtis, 30(Aule e Laboratori Biennio)

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

scuola, ma solo l'esibizione del Green Pass base). Il personale delegato alla verifica avrà la possibilità, sull'app VerificaC19 aggiornata, di selezionare il tipo di verifica da effettuare (rafforzata o base) in base al tipo di utente che accede.

La categoria di interessati è rappresentata da TUTTO il Personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato, e TUTTI gli esterni (famiglie, consulenti, fornitori, ecc...) che a qualunque titolo e per qualunque scopo debbano accedere ai locali dell'istituzione scolastica. La verifica del personale scolastico potrà essere effettuata tramite la specifica funzionalità del SIDI oltre che tramite app VerificaC19, da parte di personale delegato e autorizzato.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento

L'**obbligo vaccinale** per il **personale scolastico** è **NECESSARIO** per poter prestare servizio. I soggetti inadempienti sono invitati dal dirigente scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento dell'obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell'art. 4 c.2 D.L. 44/2021 (l'attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309)
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito

Per i cinque giorni successivi all'invito, il dipendente è ammesso al servizio previa esibizione del Green Pass base (fino al 31 dicembre 2021). Trascorsi cinque giorni senza la presentazione della necessaria documentazione, il dirigente scolastico accerta l'inosservanza che determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per l'accesso a scuola di **altri utenti diversi dal personale**, è **OBBLIGATORIA** l'esibizione del Green Pass base e non è necessario il consenso dell'interessato. Il rifiuto del conferimento o il mancato possesso determina l'impossibilità di accedere a scuola.

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi, saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc). Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente Scolastico potrà effettuare le operazioni di verifica utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet), oppure tramite la specifica funzionalità del SIDI (solo per il personale scolastico). Gli unici dati visualizzabili su VerificaC19 dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della verifica.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Istituto IIS “G. Marconi” con sede in Via Atzori, 174, nella persona del Dirigente scolastico p.t.

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati

I dati rilevati nelle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 non saranno diffusi in alcun modo ma, eventualmente, comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari all'espletamento delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori).



53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Nocera Inferiore (SA)

Via Atzori, 174 (Ufficio Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio)

tel. 0815175677 fax: 0815170902

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento

I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all'attuazione delle misure e procedure previste. Il trattamento è effettuato da personale interno conformemente alle attività di propria competenza: Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori scolastici e/o Personale amministrativo delegati alle operazioni di verifica e per le pratiche di propria competenza. Il personale è autorizzato e istruito al trattamento dati (art. 29 GDPR).

Diritti dell'Interessato e reclamo

L'Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L'interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo direttamente all'autorità di controllo o promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il dott.prof. Angelo Pagano,
email: pagano-angelo@virgilio.it – tel. 0815292592 ai sensi dell'Art. 37 del GDPR 679/16.